



Decreto federale sullo stanziamento di crediti alle istituzioni che promuovono la ricerca negli anni 2021–2024

del 16 settembre 2020

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 167 della Costituzione federale¹;
visto l'articolo 36 lettera a della legge federale del 14 dicembre 2012² sulla
promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI);
visto il messaggio del Consiglio federale del 26 febbraio 2020³,

decreta:

Art. 1 Limite di spesa

Per gli anni 2021–2024 è approvato un limite di spesa di 4811,6 milioni di franchi per le seguenti attività di promozione della ricerca:

- a. le attività del Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica secondo l'articolo 10 capoversi 2, 4 e 6 LPRI;
- b. le attività delle Accademie svizzere delle scienze secondo l'articolo 11 capoversi 2, 4, 5 e 6 LPRI;
- c. le attività secondo l'articolo 41 capoverso 5 LPRI.

Art. 2 Limitazioni all'utilizzo dei fondi

¹ Del limite di spesa di cui all'articolo 1 possono essere utilizzati al massimo:

- a. 233,7 milioni di franchi per i poli di ricerca nazionali;
- b. 59,4 milioni di franchi per i programmi nazionali di ricerca;
- c. 29,6 milioni di franchi per le infrastrutture di ricerca e il coordinamento dei dati nell'ambito dell'iniziativa di promozione «Medicina personalizzata».
- d. 12,4 milioni di franchi a titolo di finanziamento iniziale, per la digitalizzazione delle collezioni di scienze naturali, a favore della ricerca svizzera. Gli enti responsabili partecipano nella misura del 50 per cento.

1 RS 101
2 RS 420.1
3 FF 2020 3295

² Del limite di spesa di cui all'articolo 1 possono essere utilizzati al massimo 451,1 milioni di franchi (valore indicativo) per compensare i costi indiretti di ricerca (overhead) sostenuti nell'ambito della promozione del Fondo nazionale svizzero. La compensazione forfettaria non deve superare il 15 per cento.

Art. 3 Stime del rincaro

Il limite di spesa si fonda sull'indice nazionale dei prezzi al consumo di dicembre 2019 (pari a 101,7 punti; dicembre 2015 = 100 punti) e sulle seguenti stime del rincaro:

- a. 2021: + 0,4 per cento;
- b. 2022: + 0,6 per cento;
- c. 2023: + 0,8 per cento;
- d. 2024: + 1,0 per cento.

Art. 4 Referendum

Il presente decreto non sottostà a referendum.

Consiglio degli Stati, 17 giugno 2020

Il presidente: Hans Stöckli
La segretaria: Martina Buol

Consiglio nazionale, 16 settembre 2020

La presidente: Isabelle Moret
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz